

ACCORDO a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

A valere ad ogni effetto di legge,

tra **CORBINO Salvatore**, nato a Vittoria (RG) il 31.03.72, C.F. CRBSVT72C31M088G, e **CORBINO Gaetano**, nato a Vittoria (RG) il 06.08.96, C.F. CRBGTN96M06M088Z, entrambi ivi residenti in via Marzabotto n. 112, ed entrambi assistiti dall'**Avv. AMARU' Paolo**, C.F. MRAPLA77H15H163A, con studio professionale a Vittoria, in via Garibaldi n. 52, presso cui sono elettivamente domiciliati, pec paolo.amaru@avvragusa.legalmail.it (da una parte),

e

il **Comune di Vittoria**, in persona del Dirigente della Direzione Manutenzioni, Ing. Privitera Salvatore, con sede legale a Vittoria, in via Bixio n. 34, C.F. 82000830883, assistito dall'**Avv. CUTRERA Vito**, C.F. CTRVTI82E05M088C, dell'avvocatura comunale, pec cutrera.vito@pec.it (dall'altra),

premessò

- che tra le Parti come sopra individuate è insorta una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei seguenti danni: fisico, subito da Corbino Gaetano, e materiale, occorso al ciclomotore di proprietà di Corbino Salvatore, conseguenti al sinistro occorso in data 14.09.16 a Vittoria, in via S. Incardona;
- che, onde dirimere la controversia, le Parti, così come sopra rappresentate e assistite, si sono determinate a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che, all'esito dell'esposizione delle reciproche pretese e posizioni, le Parti hanno raggiunto un accordo nei termini sotto esposti.

Tanto premesso, le Parti

- dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili, né verte in materia di lavoro;
- dopo ampio confronto e discussione,

stipulano e convengono quanto segue.

Allo scopo di definire bonariamente la pendenza di cui sopra il Comune di Vittoria si impegna a corrispondere ai signori Corbino Gaetano e Corbino Salvatore la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento); tale somma è comprensiva del risarcimento del danno materiale al ciclomotore Kymco, targato X49L33, di proprietà di Corbino Salvatore, del risarcimento del danno alla persona subito da



Corbino Gaetano; degli onorari e delle spese legali relative all'assistenza fornita dall'avv. Amarù ai danneggiati nella presente procedura.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.


I Sig.ri Corbino dichiarano di essere consapevoli del fatto che il pagamento, da parte del Comune di Vittoria, non può essere effettuato se non all'esito delle procedure di liquidazione previste dalla legge (impegno spesa, mandato di pagamento, ecc...) e si impegnano, conseguentemente, ad attendere senza avviare azioni giudiziarie la fine di tale iter burocratico che si concluderà entro quattro mesi dalla conclusione del presente accordo.

I Sig.ri Corbino e l'avv. Paolo Amarù chiedono che il pagamento dell'intera somma, comprensiva delle spese legali, venga effettuato tramite bonifico bancario all'IBAN IT91E0103026300000063215509 - Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Vittoria, via Garibaldi, intestato al solo Corbino Salvatore.

Vittoria, li 16/01/2018




(sottoscrizione di una Parte)




(sottoscrizione dell'altra Parte)

Per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

Vittoria, li 16/01/18



(sottoscrizione dell'Avvocato)



(sottoscrizione dell'Avvocato)

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 copia del presente accordo verrà trasmessa a cura dell'Avv. Cutrera Vito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Ragusa.

Per ricevuta di quanto sopra, in data

Segreteria C.O.A. di Ragusa